

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4669

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori GNUTTI, LORENZI, CECCATO, LAGO,
AVOGADRO, BIANCO e MANFROI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2000

—————

Norme in materia di *referendum* popolare abrogativo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione prevede all'articolo 75 che sia indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono mezzo milione di elettori o cinque Consigli regionali.

Prevede inoltre che non sia ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Il testo vigente prevede altresì che abbiano diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Attualmente la proposta soggetta a *referendum* è approvata solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, se quindi sia stato raggiunto il famoso *quorum*, e se si sia espressa a favore della abrogazione, di una determinata parte di una legge o di una legge *in toto*, la maggioranza dei votanti.

Tutto quanto riguarda le modalità di attuazione del *referendum* viene lasciato invece alla legge ordinaria.

Con la presente proposta costituzionale si vogliono introdurre nuove norme per modificare le incongruenze che la pratica del ricorso al *referendum* ha mostrato e per limi-

tare l'«abuso» che del mezzo del *referendum* si è fatto a danno dei cittadini e dell'erario.

Le firme dei sottoscrittori vengono quindi elevate a un milione, che devono essere raccolte per non più di un quesito alla volta entro sei mesi dal giudizio di legittimità della Corte costituzionale, che deve essere emesso entro sei mesi dal giudizio di ammissibilità formale della Corte di cassazione.

Viene abolito il *quorum* e il quesito risulta quindi approvato qualora si siano espressi a favore la maggioranza dei votanti.

Senza modificare la preclusione all'utilizzo del *referendum* per abrogare leggi tributarie, il *referendum* diventa ammissibile qualora riguardi esclusivamente le modalità di pagamento di tributi.

Con la legge che prevede i rimborsi per le spese elettorali per le consultazioni di Camera e Senato, Parlamento europeo e Consigli regionali si volle introdurre anche un rimborso per chi fosse promotore di quesiti referendari.

In questo modo si sono moltiplicate surrettiziamente le proposte referendarie al solo scopo di accedere a tale finanziamento. Con il presente disegno di legge si introduce una disposizione nell'articolo 75 della Costituzione che impone che la legge non possa prevedere rimborsi di alcun tipo per le proposte soggette a *referendum*.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali.

La Corte costituzionale giudica la legittimità costituzionale del *referendum* entro sei mesi dalla ammissione del quesito da parte della Corte di cassazione.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Il *referendum* è ammesso qualora riguardi esclusivamente le modalità di pagamento di tributi.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte per non più di un quesito alla volta entro sei mesi dal giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. La legge non può prevedere rimborsi di alcun tipo in relazione alle proposte soggette al *referendum*».

